

Pontificia Università della Santa Croce  
Facoltà di Teologia  
Ciclo I

**Diritto Canonico III**  
Parte II sul  
**Diritto Penale**

Ad usum scholarum

Anno accademico 2022-2023

Prof. Pablo Gefaell

## Diritto Canonico III

### Programma della Parte II

# Diritto penale nella Chiesa

11. *Diritto penale e sistemi penali.* Il Diritto Penale Canonico e il *Mysterium Ecclesiae*. I principi del Diritto Penale Canonico: Momento costitutivo del delitto: a) La costituzione di delitti tipificati nel diritto canonico. b) Principali criteri relativi alla costituzione dei delitti e delle sanzioni canoniche.

12. *Il delitto canonico.* Nozione di delitto: elementi e tipi di delitti. Il delinquente. Imputabilità e colpevolezza. Cause che modificano l'imputabilità: esimenti, attenuanti od aggravanti del delitto. La co-delinquenza.

13. *La pena canonica.* Nozione di pena canonica. La finalità delle pene. Classificazione delle pene canoniche: censure e pene espiatorie; pene *ferendae sententiae* e *latae sententiae*. La pena di scomunica: significato ed effetti ecclesiali. Le particolarità del Diritto orientale circa le pene.

14. *La sanzione penale.* Momento costitutivo della sanzione penale. Autorità competente per stabilire le pene. Il can. 1399 del CIC e la mancanza di un canone parallelo nel CCEO. Momento applicativo della pena canonica. Criteri e procedure nella applicazione delle pene. Momento estintivo della sanzione penale: remissione ed estinzione delle pene.

15. *Tipificazione dei delitti.* Delitti contro la fede e l'unità della Chiesa. Delitti contro le autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi. Delitti contro i sacramenti. I delitti contro la buona fama e delitto di falso. Delitti contro obblighi speciali. Delitti contro la vita, la dignità e la libertà umana. Delitti specifici del Diritto orientale.

**BIBLIOGRAFIA****1. Fonti:**

CODEX IURIS CANONICI, 1983.

CODEX CANONUM ECCLESiarUM ORIENTALIUM, 1990.

CODICE DI DIRITTO CANONICO E LEGGI COMPLEMENTARI, COMMENTATO, 6<sup>a</sup> edizione ampliata, J.I. ARRIETA (dir.), (PUSC, Testi Legislativi 5), Coletti a San Pietro, Roma 2018. Ristampa 2020.

CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO. EDICIÓN ANOTADA, Instituto Martín de Azpilcueta, 11<sup>a</sup> edición actualizada, Eunsa, Pamplona, 15 marzo 2023.

CODE DE DROIT CANONIQUE BILINGUE (LATIN/FRANÇAIS) ET ANNOTÉ, 4<sup>e</sup> édition, sous la direction de Ernest CAPARROS et Thierry SOL, avec la collaboration de Juan Ignacio ARRIETA, Wilson & Lafleur, Montréal 2018.

CODE OF CANON LAW ANNOTATED, Prepared under the responsibility of the Instituto Martín de Azpilcueta – Ernest CAPARROS – Michael THERIAULT, Jean THORN (eds.), Third edition revised and updated of the 6<sup>th</sup> Spanish language edition, Juan Ignacio ARRIETA (ed.), Wilson & Lafleur, Chambly (Québec) 2020.

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO. KOMENTARZ, Uniwersytet Nawarry w Pampelunie, Wydział Prawa Kanonicznego, Instytut Martín de Azpilcueta. Powszechne i Partykularne ustawodawstwo Kościoła Katolickiego, Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, redakcja naukowa Piotr Majer, a Wolter Kluwer bussiness, Krakow 2011.

CIC MULTILINGUE (online, aggiornato): [www.iuscangreg.it/cic\\_multilingue.php](http://www.iuscangreg.it/cic_multilingue.php)

CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI, in «Enchiridion Vaticanum», vol. 12, EDB, Bologna 1992.

CÓDIGO DE CÁNONES DE LAS IGLESIAS ORIENTALES, Nueva edición bilingüe comentada por los profesores de derecho canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, BAC, Madrid 2015.

CODE OF CANONS OF THE EASTERN CHURCHES, 2<sup>nd</sup> Edition, CLSA, Washington D.C. 2002.

CODE DES CANONS DES ÉGLISES ORIENTALES : texte officiel et traduction française, Emile EID – René METZ (eds.), Cité du Vatican 1997. Esiste una versione online in: <http://www.droitcanon.com/CCEO%201.html>

CODEX CANONUM ECCLESiarUM ORIENTALIUM – Gesetzbuch der Katholischen Ostkirchen, Bonifacius, Paderborn 2000.

CCEO MULTILINGUE (online, aggiornato): [www.iuscangreg.it/cceo\\_multilingue.php](http://www.iuscangreg.it/cceo_multilingue.php)

**2. Bibliografia di base:**

- D. CENALMOR – J. MIRAS, *Il diritto della Chiesa: Corso di Diritto Canonico*, («Sussidi di Teologia»), Edusc, Roma 2005.
- J. MIRAS – D. CENALMOR, *El derecho de la Iglesia: curso básico de derecho canónico*, («Manuales de Teología»), Eunsa, Pamplona 2004.
- D. CENALMOR, *Introduction au Droit Canonique*, Le Laurier 2021.
- J.T. MARTÍN DE AGAR, *Elementi di Diritto Canonico*, Edusc, 3<sup>a</sup> ed., Roma 2018.
- J.T. MARTÍN DE AGAR, *A Handbook on Canon Law*, («Gratianus») Wilson & Lafleur, Montreal 2007.
- G.J. WOODALL, *A Passion for Justice. An Introductory Guide to the Code of Canon Law*, Gracewing, Leominster, Herefordshire 2011.
- M.A. TORRES-DULCE, *Cánones y Leyes de la Iglesia. Nociones de Derecho Canónico*, Palabra, Madrid 2017.
- C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, vol. II – I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione e la tutela del diritto nella Chiesa. I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano 2017.

**3. Libri di consultazione:**

- AA.VV., *Comentarios exegeticos al Código de Derecho Canónico*, 3<sup>a</sup> edición, Eunsa, Pamplona 2002.
- AA. VV., *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, prepared under the responsibility of the Martín de Azpilcueta Institute, Faculty of Canon Law, University of Navarre, («Gratianus»), E. CAPARROS (ed.), Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum, Montréal – Chicago 2004.
- AA.VV. *Diccionario General de Derecho Canónico*, Aranzadi, Pamplona 2012.

## II. IL DIRITTO PENALE NELLA CHIESA\*

### Lezione 11: DIRITTO PENALE E SISTEMI PENALI

#### 1. Il Diritto Penale Canonico e il *Mysterium Ecclesiae*

- \* Nel Libro VI del Codice viene regolato il diritto penale canonico, ossia quella parte del diritto canonico che disciplina la “risposta” della Chiesa nei confronti di determinati peccati esterni, chiamati in diritto “delitti”, e che si caratterizzano per la loro gravità e per il turbamento ecclesiale provocato.
- \* Tutto il libro VI del CIC è stato modificato dal Papa Francesco con la cost. ap. *Pascite gregem Dei*, del 23 maggio 2021<sup>1</sup>. Questo nuovo diritto penale intende: a) raccogliere tutte le novità normative penali posteriori alla promulgazione del CIC del 1983 e aggiungere alcune nuove fattispecie di delitti; b) dare più certezza all'applicazione delle pene (diverse pene facoltative passano a pene obbligatorie); c) insistere sulla riparazione dell'eventuale danno causato dal delinquente (oltre le altre menzionate finalità della pena canonica); d) migliorare la qualità tecnica di certe norme penali.
- \* La Chiesa, che è assemblea visibile e comunità spirituale (cfr. LG 8) per adempiere alla sua missione di salvezza, non solo ha il diritto ma ha anche il dovere di proteggere i fedeli (compreso anche il fedele che commette il delitto) dalle conseguenze che derivano da determinati peccati esterni. Per fare ciò la Chiesa utilizza i mezzi idonei alla sua indole ed alla sua finalità: innanzitutto la preghiera e gli altri mezzi spirituali; in secondo luogo, la correzione fraterna, l'ammonimento e, se del caso, anche le sanzioni canoniche. Perciò, questa parte del codice inizia indicando il diritto nativo e proprio di punire i delinquenti (can. 1311 § 1). Il nuovo can. 1311 § 2 ricorda alle autorità ecclesiastiche il loro dovere di custodire il bene della comunità ecclesiale e dei singoli fedeli, anche tramite l'imposizione di pene canoniche.
- \* Il diritto penale regola gli strumenti giuridico-pastorali diretti ad ottenere il pentimento del reo (cioè di colui che commette il delitto) la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia (cc. 1311 § 2 e 1341), nonché la protezione della Chiesa e dei fedeli. Non va dimenticato mai che la salvezza delle anime (di tutte le anime) è presente in ogni manifestazione, anche giuridica, della Chiesa.

#### 2. I principi del Diritto Penale Canonico. Momento costitutivo del delitto

##### a) La costituzione di delitti tipificati nel diritto canonico

Se è vero che tutti i delitti sono in primo luogo dei peccati, non è vero il contrario, cioè non tutti i peccati sono delitti. Il delitto, infatti, è un peccato che, oltre alla ferita che provoca alla comunione spirituale della Chiesa (che è l'aspetto principale), danneggia la comunione visibile poiché lesiona ingiustamente i fedeli nei loro beni (quando in diritto canonico si parla di beni NON ci si riferisce in primo luogo ai beni materiali, che pure sono beni, ma ai doni che Dio ha fatto alla Chiesa: la sua Parola, i sacramenti ecc.). Spetta all'**autorità della Chiesa**, sulla base della gravità intrinseca del peccato (ad es. contro i sacramenti o la parola di Dio) e delle sue conseguenze sul popolo di Dio, stabilire quali peccati siano da considerarsi delitti. Ciò si chiama **momento costitutivo** e si realizza attraverso l'emanazione di un'apposita norma giuridica che può rivestire la forma di **legge** o di **precetto**.

---

\* Elaborato inizialmente dal prof. Davide Cito, in seguito il prof. Pablo Gefaell ha aggiunto molti particolari, lo ha risistemato secondo il nuovo programma della materia e aggiornato, soprattutto seguendo il nuovo Libro VI del CIC del 2021.

<sup>1</sup> FRANCESCO, cost. ap. *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2023, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va) [<https://bit.ly/3o85gqx>]. I testi dei nuovi canoni del Libro VI del CIC si trovano in: [www.vatican.va](http://www.vatican.va) [<https://bit.ly/3gNhMU5>]. Visitato il 18 maggio 2023.

- \* La **legge** è un atto giuridico fatto dal **legislatore universale** (Romano Pontefice, [personalmente o tramite delega ad un Dicastero romano], e Collegio dei Vescovi, o dal **legislatore particolare**: Vescovo diocesano e soggetti a lui equiparati (vicario apostolico, amministratore apostolico, ecc. cfr. can. 381 § 2); Concili particolari (can. 445); Conferenze episcopali su delega della Santa Sede (can. 455); i superiori e i capitoli degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio (can. 596 § 2). Si caratterizza per il fatto che è una norma di carattere **generale** (per tutta la Chiesa; una diocesi, una nazione, un ordine religioso ecc.).
- \* Il **precetto** è un atto amministrativo singolare (can. 49) emanato da chi gode di potestà esecutiva (p. es., le Dicasteri romani, i vicari generali, episcopali, ecc.). I legislatori possono anche emanare precetti, mentre chi gode di sola potestà esecutiva NON può emanare leggi. Il precetto si caratterizza per il fatto che ha destinatari concreti ed individuabili (il tal sacerdote; quel gruppo di persone ecc.).
- \* La **legge** o il **precetto** si chiamano **penali** perché nel proibire o prescrivere un determinato comportamento contengono, per i trasgressori del comando, l'indicazione di una **pena** o sanzione (cfr. i cc. 1364-1398).

#### b) Principali criteri relativi alla costituzione dei delitti e delle sanzioni canoniche

- \* Il can. 1315 § 1 afferma che «chi ha potestà di emanare leggi penali può anche munire di una congrua pena la legge divina». Questo significa che in un momento storico tale autorità può decidere che la trasgressione di una legge divina sia non solo peccato, ma anche delitto. Comunque, ciò va fatto solo «nella misura in cui si rendono veramente necessarie» (can. 1317).
- \* La **legge “universale”** determina quali siano i delitti e le sanzioni valide per tutta la Chiesa latina.
- \* La **legge particolare** (cc. 1315-1318) può creare, nell'ambito della propria competenza territoriale o personale, norme penali non previste dal diritto universale. La legge particolare non può, invece, andare contro le leggi universali (p. es. considerare lecito un comportamento stabilito dalla legge universale come delittuoso).
- \* Nello stabilire una giusta pena il legislatore inferiore NON può infliggere la pena della dimissione dallo stato clericale (can. 1317 CIC). Invece in Oriente teoricamente potrebbe farlo, perché il can. 1405 CCEO non stabilisce questo limite.
- \* Il **precetto penale** sia dato dalla Sede Apostolica che da autorità inferiori, deve sempre stabilire pene determinate e NON può infliggere pene espiatorie perpetue (can. 1319, come ad esempio la dimissione dallo stato clericale).

## Lezione 12: IL DELITTO CANONICO

## 1. Nozione di delitto: elementi e tipi di delitto

Come abbiamo detto il **delitto** è un peccato esterno di particolare gravità che, per sua pericolosità e dannosità sociale, porta al legislatore a prevederne una sanzione e punizione giuridica.

a) **Elementi del delitto**: si possono sinteticamente individuare tre elementi necessari, ricavabili dal can. 1321, affinché vi sia delitto:

- \* **Elemento oggettivo**: un comportamento peccaminoso **esterno**, vale a dire occorre che il peccato consista in una azione od omissione percepibile da un osservatore esterno (anche se di fatto nessuno assiste alla commissione del delitto); Sono quindi sempre **esclusi** i cosiddetti peccati interni. Il motivo sta nel fatto che: a) il peccato interno non causa direttamente un danno sociale valutabile oggettivamente (anche se è offesa a Dio e causa una ferita alla Chiesa); b) non si può valutare un comportamento puramente interno (“*de internis Ecclesia non iudicat*”; solo Dio vede nella coscienza delle persone).
- \* **Elemento soggettivo**: è chiamato **imputabilità** e richiede due condizioni: a) che la persona, di almeno 16 anni, sia capace di intendere e di volere; b) che abbia una volontà “delittuosa”, cioè che la persona che commette il delitto sappia che tale comportamento costituisce delitto e lo voglia compiere. (NON basta che sappia che è un peccato, ma è necessario che conosca che la Chiesa lo considera delitto). La volontà delittuosa viene chiamata **dolo**. In certi casi, che devono essere espressamente previsti, ad es. nell’odierno can. 1376 § 2, la volontà delittuosa si configura come **colpa**, cioè come negligenza grave che causa un danno agli altri.
- \* **Elemento legale**: occorre che il comportamento peccaminoso esterno sia previsto come delitto da una **legge** o da un **precetto**.
- \* Tutti questi tre elementi devono essere presenti **simultaneamente** affinché vi sia delitto.

## b) tipi di delitto:

- \* **Reati materiali**: l’effetto criminoso dell’azione proposta è necessario perché esista il delitto (p.es. non esiste omicidio senza la morte della vittima).
- \* **Reati formali**: affinché esista il delitto basta l’attività criminosa, anche se non si è prodotto l’effetto lesivo voluto dal delinquente. In questo senso, alle volte i delitti *frustrati* o *attentati* possono essere puniti (**can. 1328**).
  - Il delitto **frustrato** è quello che malgrado la ferma volontà di fare il delitto, qualcosa esterna ha impedito l’effetto. Alle volte la stessa azione realizzata, anche se frustrata, può costituire delitto. Altre volte invece no, ma colui che ha commesso il delitto frustrato può essere sottoposto a penitenza o a un rimedio penale.
  - Il **tentativo** di delitto è quello in cui il delinquente che aveva cominciato a porre l’atto criminoso, desiste volontariamente di completarlo. L’attentatore può essere punito se l’azione tentata causò scandalo, grave danno o pericolo.
- \* Esiste, quindi, il **delitto di tentativo**, quello cioè in cui anche se non si ottiene l’effetto desiderato, l’averlo tentato è già un delitto punibile. Per esempio: il tentativo di ordinazione sacerdotale di una donna (can. 1379 § 3).

## 2. Il delinquente

- \* Il delinquente è colui che è responsabile dell’azione delittuosa. Più avanti parleremo dell’imputabilità.
- \* Nel can. 1321 CIC è stato aggiunto un nuovo § 1 per raccogliere un ovvio principio essenziale del diritto penale: la **presunzione d’innocenza** finché non sia provato il contrario. Questo è

specialmente importante oggi, davanti alle condanne mass-mediatiche di persone che sono state indagate o citate in giudizio ma ancora non condannate.

- \* Il delinquente deve essere un fedele cattolico (cfr. can. 11), perciò i cristiani non cattolici non sono soggetti delle pene canoniche cattoliche (p. es. tecnicamente non sono “scomunicati” anche se non aderiscono ai dogmi della fede cattolica).
- \* Il delinquente deve essere un fedele con abituale uso di ragione (cfr. can. 1322) e maggiore di 16 anni (can. 1323 § 1, 1°).

### 3. Imputabilità e colpevolezza

- \* Abbiamo visto che l'imputabilità è l'elemento soggettivo del delitto. L'imputabilità si definisce come una «proprietà in virtù della quale un atto ed un effetto possono essere ricondotti alla libera e cosciente volontà del soggetto»<sup>2</sup>. Perciò tale persona è responsabile di quell'atto e, in ambito penale, colpevole del delitto: quindi, soggetto passivo della pena canonica.
- \* Come detto sopra, “*dolus*” è la volontà deliberata di violare la legge, mentre la “*culpa*” è la mera violazione della legge di cui il soggetto può essere ritenuto responsabile (ma non con volontà deliberata di violare la legge).
- \* Il can. 1414 CCEO (analogo al can. 1321 CIC) ha voluto evitare i termini “imputabilità”, “dolo” e “colpa”, anche se in sostanza accetta tali concetti (spiegandole con altre parole). Inoltre, questo canone orientale non esclude dalla pena i delitti cosiddetti “colposi” (secondo la terminologia latina). Tali delitti possono essere:

- a) quelli commessi per omissione (“gravemente colpevole”, come specifica il canone orientale) della debita diligenza, oppure;
- b) quelli commessi per ignoranza (pure “gravemente colpevole”) della legge o precetto.

Nel can. 1321 CIC, invece, non si distingue tra questi due tipi di colpa (forse perché l'ignoranza gravemente colpevole si considera equivalente all'omissione della debita diligenza).

- \* Se una persona compie un'azione delittuosa, si presume che egli sia responsabile di essa (cioè, si presume l'imputabilità), a meno che si provi il contrario (cfr. can. 1321 § 4 CIC). Coloro che abitualmente mancano l'uso della ragione, invece, non sono responsabili dei loro atti e, quindi, sono incapaci di delitto anche se compiono l'azione delittuosa (cfr. can. 1322 CIC).

### 4. Cause che modificano l'imputabilità: esimenti, attenuanti od aggravanti del delitto

- a) Le cause **esimenti** sono quelle circostanze che, intervenendo su uno dei tre elementi precedenti, **escludono** la punibilità del soggetto. Sono elencate nel can. 1323. Alcune riguardano l'elemento oggettivo (p. es. la legittima difesa; lo stato di necessità; ecc.); altre l'elemento soggettivo e sono le più numerose (p. es. non aver compiuto 16 anni; essere privi dell'uso di ragione; ignoranza della legge penale; caso fortuito; ecc.).
- b) Le cause **attenuanti** sono circostanze che al pari delle precedenti intervengono sull'elemento oggettivo o soggettivo del delitto e, pur non escludendo la sua punibilità, la rendono meno grave. Sono indicate nel can. 1324.
- c) **Conseguenza importante** della presenza di una causa attenuante è che la persona che ha commesso un delitto punito con una pena *latae sententiae* (ossia la pena automatica, p. es. la scomunica in caso di aborto) **non** viene colpito dalla pena *latae sententiae* (anche se può essere punito con una pena più mite *ferendae sententiae*, o una penitenza). Cfr. can. 1324 § 3.

---

<sup>2</sup> A. D'AURIA, *L'imputabilità nel diritto penale del CIC e del CCEO*, in H. ZAPP – A. WEISS – S. KORTA (eds.), *Ius Canonikum in Oriente et in Occidente*. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag, («Adnotationes in ius canonicum» 25), Frankfurt/M. 2003, pp. 817-846 [qui 819].



- d) Le cause **aggravanti** sono invece quelle circostanze (p. es. aver abusato, per commettere il delitto, della propria autorità o dignità) che aumentano la punibilità. Sono indicate nel can. 1326. Secondo il suo nuovo § 3, in caso di aggravanti la pena facoltativa diventa obbligatoria.
- e) Oltre alle cause esimenti, attenuanti od aggravanti previste dal Codice, la legge particolare o il precetto possono stabilire altre cause esimenti, attenuanti od aggravanti (can. 1327).
- f) L'ignoranza crassa, supina o affettata non costituisce causa esimente né attenuante (can. 1325).

## 5. La co-delinquenza

- \* Il can. 1329 CIC tratta dei "co-delinquenti", vale a dire, coloro che di comune accordo concorrono nel delitto. Se per l'autore principale del delitto la pena prevista è *ferendae sententiae*, i co-autori sono soggetti alla stessa pena o ad altre di pari o minore gravità. Se la pena prevista è *latae sententiae*, essa si applica solo ai co-delinquenti necessari (cioè, coloro che senza la loro opera non ci sarebbe commesso il delitto): gli altri co-autori possono punirsi con pene *ferendae sententiae*.

## Lezione 13: LA PENA CANONICA

## 1. Nozione di pena canonica

- \* Le pene canoniche sono le sanzioni che vengono inflitte a motivo della commissione di un delitto. Consistono nella privazione di alcuni beni o diritti nella Chiesa ed hanno lo scopo di ottenere il pentimento del reo, la riparazione dello scandalo e il ristabilimento della giustizia.

## 2. La finalità delle pene

- \* Il can. 1311 § 2 (nuovo) indica che nel punire l'autorità deve tener presente «la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo». Lo stesso ribadisce il can. 1341 nel parlare dell'applicazione delle pene. In queste finalità si includono pure quelle di prevenire nuovi delitti, la protezione della comunità ecclesiastica e la riparazione del danno causato.
- \* Ovviamente, prima di applicare le pene, queste finalità devono essere cercate tramite la carità pastorale, l'esempio della vita, il consiglio, l'esortazione, la correzione fraterna, l'ammonizione, la riprensione.

## 3. Classificazione delle pene canoniche

Le pene possono essere classificate in vari modi a seconda dei criteri utilizzati. I principali criteri sono i seguenti: a) Secondo la finalità della pena; b) Secondo il modo di applicazione della pena.

## 3.a. Classificazione delle pene secondo la finalità della pena: censure e pene espiatorie

Nell'attuale disciplina della Chiesa abbiamo due grandi categorie di pene: 1) le **pene medicinali** o **censure** (can. 1312 § 1, 1°; cc. 1331-1335); 2) le **pene espiatorie** (can. 1312 § 1, 2°; cc. 1336-1338). Esistono anche i rimedi penali e le penitenze (can. 1312 § 3) ma non si tratta di vere e proprie pene. La differenza tra le pene medicinali e le pene espiatorie sta nella finalità principale che perseguono.

- 1) Come indica il nome, le **pene medicinali** sono dirette principalmente al pentimento del reo e, come ogni medicina, si applicano solamente fino a quando il "malato" sia guarito. Tradotto in termini giuridici significa che la pena dura fino a quando il reo (cioè chi ha commesso il delitto) si sia pentito ed abbia riparato lo scandalo (can. 1347 § 2); in questo caso ha diritto alla remissione della pena (can. 1358 § 1).

Le pene medicinali o censure sono di tre tipi: scomunica; interdetto; sospensione.

- \* La **scomunica**: È la pena canonica più grave. La conseguenza più grave è che lo scomunicato non può ricevere i sacramenti (nemmeno la Penitenza) fino a quando non viene assolto da essa; inoltre non può nemmeno amministrare i sacramenti né esercitare alcuna funzione in uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici (can. 1331).
- \* L'**interdetto**: È una pena che ha effetti identici alla scomunica per quanto riguarda i sacramenti, i sacramentali e gli altri atti di culto pubblico (can. 1332 § 1). Tuttavia, nella legge o precetto si possono limitare tali effetti (§ 2).
- \* La **sospensione**: Prima dell'ultima riforma del diritto penale la sospensione era una pena che si poteva applicare soltanto ai chierici (diaconi, presbiteri, vescovi), ma oggi tale limite è scomparso (cfr. il nuovo can. 1333 § 1) e, dunque, si può applicare a qualsiasi fedele, nella misura in cui gli riguarda. La sospensione vieta di realizzare tutti od alcuni degli atti della potestà di ordine (quindi, questo riguarda solo gli ordinati *in sacris*) o della potestà di governo o dell'ufficio ricoperto (e, quindi, può essere applicata anche ai laici che abbiano tali uffici).

**Importante.** Per poter infliggere **validamente** una **pena medicinale** o **censura** (i.e., scomunica, interdetto o sospensione), occorre che, dopo la commissione del delitto il reo venga **previamente ammonito**, concedendogli un congruo spazio di tempo per potersi pentire e

riparare lo scandalo (can. 1347 § 1); per poter infliggere validamente una censura è quindi necessario che il reo persista nella sua volontà delittuosa. Nel codice orientale l'ammonizione previa è necessaria per imporre la pena per qualsiasi tipo di delitto la cui natura consenta di fare tale amonizione (cfr. can. 1047 CCEO).

- 2) Le **pene espiatorie** sono principalmente dirette alla riparazione dello scandalo ed al ristabilimento della giustizia (riparare il danno). La loro durata è fissata dalla legge o dal precetto (p. es. can. 1388), oppure dal provvedimento che infligge la pena dopo il processo. Possono essere a tempo determinato (un mese; due anni; ecc.); a tempo indeterminato (ad es. fino a quando il superiore deciderà altrimenti); o perpetuamente (p. es. la dimissione dallo stato clericale).

La durata delle pene espiatorie è indipendente dal pentimento del reo, nel senso che se la pena dura un mese e, trascorso il mese, il reo non è pentito, la pena cessa ugualmente; e se il reo si pente dopo una settimana la pena dura sempre un mese.

Le pene espiatorie, generalmente proibizioni o privazioni, possono essere di vario tipo come indicato dal can. 1336. La più grave è la dimissione dallo stato clericale (§ 6): cfr. cc. 1385 § 2; 1386 § 3; 1385; 1394; 1395; 1397 § 3; 1398. Il can. 1433 CCEO prevede anche la "riduzione a un grado inferiore [dell'ordine sacro]". Oggi è scomparsa la pena di "traslazione penale ad altro ufficio" (cfr. vecchio can. 1336 § 1, n. 4 CIC).

### 3.b. **Classificazione delle pene secondo il modo di applicazione della pena: pene *latae sententiae* e pene *ferendae sententiae***

È una distinzione **molto importante**. Sia le pene medicinali o censure sia le pene espiatorie (anche se solo alcune, cfr. can. 1338 § 4), possono essere *latae sententiae* o *ferendae sententiae*.

- \* Pena *latae sententiae*: il reo incorre in esse **automaticamente** con la commissione del delitto senza necessità di un processo che lo condanni (ad es., chi profana le specie eucaristiche incorre automaticamente nella scomunica: can. 1367).
- \* Pena *ferendae sententiae*: la pena viene inflitta **dopo un processo** giudiziario o amministrativo.

Il processo giudiziario o amministrativo può anche essere diretto a **dichiarare** una pena *latae sententiae*. Siamo in presenza delle cosiddette pene *latae sententiae dichiarate*, con conseguenze identiche alle pene *ferendae sententiae*. Di solito si adotta questo procedimento nel caso di delitti che hanno risonanza pubblica (p. es. il caso Lefévre).

Le pene *latae sententiae* sono utilizzate non soltanto per colpire i delitti più gravi, ma anche per colpire efficacemente i cosiddetti **delitti occulti** (cioè non conosciuti), giacché il reo incorre in esse anche se nessun altro viene a conoscenza del delitto (es. profanazione occulta delle specie eucaristiche; aborto procurato con la cosiddetta "pillola del mese dopo"; ecc.).

La differenza tra le pene *latae sententiae* e quelle *ferendae sententiae* o *latae sententiae dichiarate* è importante anche ai fini dell'**osservanza della pena**.

- \* Infatti, poiché abitualmente solo il reo è a conoscenza del fatto che è incorso in una pena *latae sententiae*, cioè questa pena non è pubblica come invece nel caso delle pene *ferendae sententiae* o *latae sententiae dichiarate*, l'obbligo di osservarla è sospeso in tutto o in parte nella misura in cui il reo non la possa osservare senza pericolo di grave scandalo o di infamia (can. 1352 § 2); inoltre se la censura *latae sententiae* vieta la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali (scomunica; interdetto; a volte la sospensione), il divieto è sospeso tutte le volte che un fedele chieda per una giusta causa qualsiasi un sacramento, un sacramentale, o un atto di governo (can. 1335 § 2).
- \* Infine, se la pena vieta di ricevere i sacramenti o i sacramentali, il divieto è sempre sospeso quando il reo versa in pericolo di morte (can. 1352 § 1); se la pena vieta di celebrare i sacramenti o i sacramentali il divieto è sempre sospeso, ogniquale volta ciò sia necessario per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte (can. 1335 § 2).

#### 4. La pena di scomunica: significato ed effetti ecclesiali

- \* Il significato della scomunica è canonico, non teologico. La scomunica comporta la privazione di alcuni diritti nella Chiesa. Soltanto i cattolici possono essere scomunicati, non gli acattolici (cfr. can. 11) e colui che viene scomunicato di per sé non smette di essere cattolico. La perdita o meno della comunione ecclesiale verrà valutata poi con criteri teologici.

Gli effetti ecclesiali della scomunica sono indicati nel can. 1331:

- 1°. Divieto di celebrare il Sacrificio dell'Eucaristia e gli altri sacramenti;
- 2°. Divieto di ricevere i sacramenti (ma si possono ricevere i sacramentali);
- 3°. Divieto di amministrare i sacramentali e celebrare le altre cerimonie di culto pubblico;
- 4°. Divieto di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra menzionate;
- 5°. Divieto di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici;
- 6°. Divieto di porre atti di governo.

#### 5. Le particolarità del Diritto orientale circa le pene

- \* Nel Codice orientale si è voluto che tutte le pene abbiano finalità medicinale e, perciò, si evita la distinzione tecnica tra le pene medicinali e le pene espiatorie. Tuttavia, vedendo alcune pene concrete, non si può che constatare che siano somigliante alle pene espiatorie latine (perché, p. es., abbiano un termine temporale prestabilito).
- \* Nel Codice orientale si differenzia tra *scomunica maggiore* (can. 1434 CCEO) e *scomunica minore* (can. 1431 CCEO), che tuttavia è simile all'interdetto latino.
- \* Nella disciplina orientale esistono delle *pene positive* (i.e. imporre il compimento di un'opera buona: di religione, pietà o carità). Nel diritto latino queste sono chiamate "penitenze" (cfr. can. 1340 CIC).
- \* Nel Codice orientale **non** esistono le pene *latae sententiae* (tutte sono *ferendae sententiae*).

## Lezione 14: LA SANZIONE PENALE

## 1. Momento costitutivo della sanzione penale

Abbiamo parlato già sulla costituzione dei delitti nella lezione 11 n. 2. Ora basta indicare che a questi delitti va assegnata una sanzione, che può variare secondo le circostanze storiche.

- \* Come abbiamo detto, chi ha potestà di emanare leggi penali può decidere di stabilire una pena per la trasgressione di una legge divina che prima non aveva carattere penale (can. 1315 § 1).
- \* La legge penale può stabilire sanzioni determinate oppure lasciare la determinazione della pena alla prudente valutazione del giudice (can. 1315 § 3).
- \* La legge “universale” determina quali siano le sanzioni per i delitti previsti per tutta la Chiesa latina.
- \* Le pene *latae sententiae* possono essere stabilite soltanto in casi molto gravi ed eccezionali. Lo stesso vale per la costituzione di censure, soprattutto la scomunica (cfr. can. 1318).
- \* Nello stabilire una giusta pena il legislatore inferiore NON può infliggere la pena della dimissione dallo stato clericale (can. 1317 CIC). Invece in Oriente teoricamente potrebbe farlo, perché il can. 1405 CCEO non stabilisce questo limite.
- \* Il precetto penale deve sempre stabilire pene determinate e non può infliggere pene espiatorie perpetue (can. 1319, come ad esempio la dimissione dallo stato clericale).

## 2. Autorità competente per stabilire le pene

- \* Il legislatore supremo può, ovviamente, stabilire qualsiasi pena che ritenga necessaria per punire le trasgressioni delle leggi divine o ecclesiastiche, per qualsiasi fedele cattolico.
- \* Il legislatore inferiore può: 1) stabilire una pena per una legge superiore non penale; 2) aggravare le pene previste dal diritto universale; 3) rendere obbligatoria la pena che il diritto universale prevedeva solo indeterminata o facoltativa (can. 1315 § 2). È conveniente che nella stessa nazione si stabiliscano pene uniformi per lo stesso delitto (cfr. can. 1316).
- \* L'Ordinario del luogo ha competenza penale anche sui religiosi in tutto ciò in cui loro sono a lui soggetti (can. 1320).

## 3. Il can. 1399 del CIC e la mancanza di un canone parallelo nel CCEO

- \* Un principio fondamentale nel diritto penale è: «*nulla poena sine lege poenale praevia*». Questo è il denominato “**principio di legalità penale**” ed è indirizzato a dare certezza giuridica e a proteggere il fedele dalle possibili arbitrarietà dell'autorità: se al tempo di compiere l'azione non esisteva alcuna legge penale che prevedesse una punizione per tale azione non si può imporre una pena, perché tale azione non sarebbe un delitto tipificato. Può darsi che l'azione sia contraria alla legge (precettiva o proibitiva) non penale e, quindi, si potrebbe forse applicare una sanzione amministrativa, ma non una pena.
- \* Tra i canoni dei diritti fondamentali dei fedeli si stabilisce che «i fedeli cristiani hanno il diritto di non essere puniti con pene canoniche, se non a norma di legge» (can. 221 § 3 CIC = can. 24 § 3 CCEO). Tuttavia, visto che non fa riferimento alla legge “penale”, tale dicitura permette di stabilire una legge come quella del **can. 1399 CIC**:

«Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di cui una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali».

Quindi, nel diritto latino, l'autorità potrebbe applicare una punizione anche in assenza di legge penale previa.

- \* Nel can. 1414 § 1 CCEO si stabilisce che «è soggetto a pene solo colui che ha violato una legge penale o un precetto penale...». Nel corrispondente can. 1321 § 2 CIC, invece, si parla in genere della violazione della “legge o precetto” (qualsiasi, non soltanto quelle “penali”). Per di più, **nel CCEO non si è incluso un canone parallelo al can. 1399 CIC**. Perciò, nel codice orientale il principio di legalità penale è più stretto che nel codice latino.
- \* È vero che non sempre è possibile prevedere tutte le violazioni delle leggi divine ed ecclesiastiche non penali, che in alcuni casi possono causare gravi scandali (questa è la ragione per avere incluso il can. 1399 CIC). Tuttavia, nel diritto orientale a questi imprevisi già si viene incontro nel can. 1406 § 2 CCEO, che stabilisce:

«L'ammonizione con la minaccia di una pena, con la quale il Gerarca urge una legge non penale in casi singoli, è equiparata al precetto penale».

Come abbiamo visto, il precetto penale è un tipo di norma penale e, quindi, se malgrado l'ammonizione con minaccia di pena si persevera nell'atteggiamento illecito, l'autorità potrà procedere ad imporre la pena (cfr. can. 1407 § 3 CCEO).

#### 4. Momento applicativo della pena canonica.

- \* Ad eccezione delle pene *latae sententiae* che si applicano automaticamente al reo quando commette il delitto, generalmente le pene si applicano dopo un giudizio che serve a valutare il fatto delittuoso e le circostanze personali di colui che ha commesso il fatto. È ciò che si chiama **momento applicativo** della pena canonica. Viene regolato nei cc. 1341-1353 e, per la parte strettamente processuale, nei cc. 1717-1731.
- \* Occorre innanzitutto sottolineare che l'applicazione di una pena canonica è l'ultima possibilità una volta che si siano esauriti inutilmente tutti gli altri modi dettati dalla sollecitudine pastorale – come la correzione fraterna, l'ammonimento, la riprensione, ecc. – per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendamento del reo (can. 1341). Questo fatto evidenzia che anche l'applicazione di una pena canonica partecipa del carattere pastorale del diritto canonico.
- \* Il codice prevede due possibili vie, o procedimenti, per applicare la pena canonica: quella **giudiziaria** e quella **amministrativa** (can. 1342). La differenza tra queste due vie sta nel fatto che nel primo caso si tratta di un processo vero e proprio, svolto da un tribunale composto da uno o tre giudici, con tutte le garanzie, e a volte anche le lungaggini, di un processo giudiziario; nel secondo caso, invece, il procedimento è svolto dinanzi al Superiore (non al giudice) in modo più rapido ma anche con minori garanzie per la difesa. Per questo il Codice prevede che il modo ordinario sia quello giudiziario (cfr. can. 1342 § 1), e inoltre vieta di adottare il procedimento amministrativo quando si tratta di infliggere o dichiarare pene perpetue (can. 1342 § 2, p. es. la dimissione dallo stato clericale).  
Tuttavia, in pratica, anche per la mancanza di giudici preparati, si adopera sempre di più il procedimento amministrativo. Per questo motivo, al can. 1342 § 1 si è aggiunto un richiamo al dovere di garantire sempre il diritto di difesa e di aver ottenuto la certezza morale sul delitto prima di emanare il decreto extragiudiziale.
- \* Poiché il giudice o il superiore non sono dei burocrati, che si limitano alla stretta applicazione della legge, ma dei pastori, che devono provvedere al bene delle anime, il Codice affida loro notevoli **facoltà discrezionali** per la scelta della pena adeguata. Tali facoltà sono contenute nei cc. 1343-1346; 1348-1350; le principali si possono così riassumere:
  - 1) Quando la legge o il precetto utilizzano l'espressione “punire potest”, può essere punito” (es. can. 1390 § 2), cioè quando la pena sia **facoltativa**, il giudice o il superiore può decidere non punire o anche mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza (can. 1343); tranne che ci siano circostanze aggravanti, in cui caso la pena diventa obbligatoria (can. 1326 § 3).

- 2) Nonostante la pena sia **obbligatoria**, cioè se la legge si utilizza l'espressione "iusta poena puniatur", "sia punito con giusta pena" (p. es., can. 1381), il giudice o il superiore può:
- a) *differire* l'inflizione della pena a tempo più opportuno, se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali maggiori, salvo che non urga la necessità di riparare lo scandalo (can. 1344, 1°);
  - b) *astenersi* dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed altresì sia stato riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito (can. 1344, 2°);  
Se il delinquente ha commesso il delitto con imperfetto uso di ragione o per necessità o per timore grave, impeto passionale, ubriachezza o simile (non procurata apposta per fare il delitto), il giudice può *astenersi* di infliggere qualsiasi punizione, se si può provvedere meglio al suo emendamento in altro modo, *ma non potrà astenersi di punire se non si può provvedere altrimenti a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato* (can. 1345).
  - c) *sospendere* l'obbligo di osservare una *pena espiatoria* (non una censura) se il reo abbia commesso delitto per la prima volta dopo aver vissuto onorevolmente e qualora non vi sia necessità di riparare lo scandalo, a condizione tuttavia che se il reo, entro il tempo fissato dal giudice, commetta nuovamente un delitto, sconti la pena dovuta per entrambi i delitti (can. 1344, 3°).
- 3) Se il reo ha commesso più delitti, ordinariamente tanto sono le pene quanti i delitti (can. 1346 § 1), ma se sembra **eccessivo il cumulo delle pene**, il giudice può *contenere* le pene entro equi limiti, e sottoporlo a *vigilanza* (can. 1346 § 2).
- 4) Se la pena è **indeterminata**, cioè nella legge o nel precetto non è indicato quale pena va inflitta (ed è la maggioranza dei casi), il giudice deve scegliere quelle proporzionate allo scandalo e al danno arrecati; ma ordinariamente *non deve infliggere pene troppo gravi*, e NON può infliggere pene perpetue (can. 1349)<sup>3</sup>.

## 5. Momento estintivo della sanzione penale: remissione ed estinzioni delle pene

La disciplina sulla estinzione della pena canonica (cc. 1354-1363; 508 § 1; 566 § 2; 976), si riferisce a quegli atti o situazioni che liberano il reo dagli obblighi o divieti imposti dalla pena. Questa cessazione può avvenire per remissione della pena o per estinzione dell'azione penale.

### A. Remissione delle pene

- \* Oltre che per compimento della pena (p. es., se ad un sacerdote gli è stato proibito di predicare in pubblico per sei mesi, una volta trascorso il tempo di sei mesi può riprendere la normale attività), la pena può cessare mediante un atto del superiore o di altra persona che possiede la corrispondente facoltà. È ciò che si chiama **remissione** della pena canonica.  
Questo atto è **sempre** necessario nel caso delle **censure** la cui durata è legata all'accertamento del pentimento del reo (sono quindi sempre di durata indeterminata) ed anche nel caso delle **penespiatorie perpetue** o rimesse alla volontà del superiore.

---

<sup>3</sup> Tranne il caso della facoltà speciale n. II ottenuta dalla Congregazione per il clero il 30 gennaio 2009. Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera Circolare per l'applicazione delle tre "Facoltà speciali" concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, 17 marzo 2010, in «Ius Ecclesiae» 23 (2011), pp. 229-235, Seconda facoltà speciale, p. 230: «Facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC, o agendo direttamente nei casi o confermando le decisioni degli Ordinari, qualora i competenti Ordinari lo chiedessero, per la speciale gravità della violazione delle leggi, e per la necessità e l'urgenza di evitare un oggettivo scandalo, unitamente alla deroga ai prescritti dei canoni 1317, 1319, 1342, § 2, e 1349 CIC, rispetto all'applicazione di pene perpetue, da applicare ai diaconi per cause gravi e ai presbiteri per cause gravissime, sempre portando i relativi casi direttamente al Sommo Pontefice per l'approvazione in forma specifica e decisione».

Nel caso delle **pene espiatorie** inflitte a tempo determinato, la remissione è necessaria se il reo desidera essere dispensato da esse prima che sia trascorso il tempo, oppure prima del loro compimento.

- \* La remissione di una censura non si può concedere senza che il reo abbia receduto dalla contumacia, ma se ha receduto ha diritto alla remissione (can. 1358 § 1). La remissione è nulla se estorta per forza, timore grave o dolo (can. 1360). La remissione in foro esterno deve darsi per iscritto (can. 1361 § 2). Non si deve dare la remissione finché il reo non abbia riparato il danno (can. 1361 § 4).
- \* Come **principio generale**, l'**autore** della legge o del precetto, il suo **successore**, il suo **superiore** ed eventualmente il suo **delegato**, possono rimettere la pena contenuta nella legge o nel precetto (can. 1354 §§ 1-2).
- \* Ai fini della remissione della pena le pene canoniche (sia le censure che le pene espiatorie; sia *latae* che *ferendae sententiae*) si distinguono in **riservate** o **non riservate**. L'istituto della riserva significa che la remissione della pena canonica è riservata a determinati soggetti.
  - a) **Pene riservate:** Secondo il can. 1354 § 3, la Sede Apostolica può riservare a sé o ad altri soggetti la remissione di una pena.

Il Codice prevede **sei** scomuniche *latae sententiae* riservate alla Sede Apostolica:

1. Violenza fisica contro il Romano Pontefice (can. 1370 § 1);
2. Attentato di conferire il sacro ordine ad una donna, nonché attentato di tale recezione (can. 1379 § 3)<sup>4</sup>;
3. Profanazione delle specie consacrate (can. 1382 § 1);
4. Attentato di assoluzione del complice in un peccato contro il sesto precetto del Decalogo (can. 1384);
5. Violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1386 § 1);
6. Ordinazione episcopale senza il mandato pontificio (can. 1387).

Per la remissione delle censure *latae sententiae* riservate alla Sede Apostolica (se restano **non dichiarate**) è competente la Penitenzieria Apostolica (cost. ap. *Praedicate Evangelium*, art. 191). Per i casi di censure *latae sententiae* riservate e di **foro esterno** (dichiarate o denunciate) è competente il Dicastero per la Dottrina della Fede [DDF] (cfr. cost. ap. *Praedicate Evangelium*, art. 76 § 1 e *Regolamento Generale della Curia Romana* art. 128 § 2).

Qualsiasi tipo di delitto riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede è soggetto a norme speciali (cfr. can. 1362 § 1, n. 1<sup>o</sup>)<sup>5</sup>.

#### b) **Pene non riservate:**

- b.1. Se la pena è *ferendae sententiae* o *latae sententiae* dichiarata può essere rimessa da (can. 1355 § 1):
  - \* L'Ordinario che ha promosso il giudizio (via giudiziaria) o che ha inflitto la pena con decreto (via amministrativa).

<sup>4</sup> Questa pena è in vigore già dal 2007: Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (CDF), *Decreto del 19 dicembre 2007*, in AAS 100 (2008), p. 403.

<sup>5</sup> Per i casi di foro esterno va tenuto in conto il *motu proprio* di GIOVANNI PAOLO II, “*Sacramentorum sanctitatis tutela*”, riguardante le norme sui delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, 30.IV.2001, in AAS 93 (2001) pp. 737-739. Le norme speciali più recenti sono queste: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, 11.X.2021, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va) [https://bit.ly/3LcVaeJ]. Queste norme sono state approvate dal *Rescritto ex Audientia Ss.mi* dell'11.X.2021, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va) [https://bit.ly/3Bf00Uc]. Ci sono anche delle norme speciali per fare le segnalazioni degli abusi sessuali: cfr. FRANCESCO, m.p. *Vos estis lux mundi* inizialmente promulgato il 7.V.2019 (AAS 111 [2019], pp. 823-832), e poi aggiornato il 25 marzo 2023, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va) [https://bit.ly/3JXHdRQ]. Pagine visitate il 17 maggio 2023.



- \* L'Ordinario del luogo in cui si trova il reo, dopo aver però consultato l'Ordinario precedente.
- b.2. Se la pena è ***latae sententiae non dichiarata*** può essere rimessa da (can. 1355 § 2):
- \* L'Ordinario proprio del reo;
  - \* L'Ordinario del luogo in cui si trova il reo;
  - \* L'Ordinario del luogo in cui il delitto è stato commesso;
  - \* Qualunque *Vescovo*, ma solo nell'atto della confessione sacramentale;

In questi casi non è necessario consultare l'Ordinario che ha stabilito la norma.

- b.3. Se la pena è una ***censura latae sententiae non dichiarata*** può essere rimessa anche da:
- \* Il canonico penitenziere, nella confessione sacramentale (can. 508 § 1);
  - \* Il cappellano, negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare (can. 566 § 2).
- ✓ Per far cogliere la diversità tra assoluzione dalla censura e assoluzione dei peccati, facoltativamente si può inserire, prima dell'assoluzione sacramentale, questa formula: «In forza del potere a me concesso, io ti assolvo dal vincolo di scomunica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (*Rito della Penitenza*, n. 115).
  - ✓ Oggi, tutti i sacerdoti possono assolvere dal peccato di aborto (Francisco, m.p. *Misericordia et Misera*, 20 novembre 2016, n. 12). Tuttavia, ciò non significa che sia stata abolita la pena di scomunica *latae sententiae*, bensì che ora tutti i confessori possono rimettere questa pena nel foro sacramentale (cioè durante la confessione, ma non fuori di essa)<sup>6</sup>.

c) **Casi straordinari** (anche pene riservate).

- \* La sollecitudine della Chiesa verso la salvezza delle anime fa sì che in determinati casi venga notevolmente estesa la facoltà di rimettere le pene canoniche. Questi casi sono: a) il pericolo di morte; b) il caso urgente.
- a) **Pericolo di morte** (can. 976): Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte da **qualsiasi censura** [e peccato], anche in presenza di un sacerdote approvato.
- b) **Caso urgente** (can. 1357): Il confessore (cioè il sacerdote munito della facoltà di ricevere le confessioni), può rimettere nella confessione sacramentale la ***censura latae sententiae non dichiarata di scomunica o d'interdetto*** (che sono le uniche pene canoniche che vietano di ricevere il sacramento della riconciliazione), al penitente cui risulti gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il superiore competente provveda. Nel concedere la remissione imponga al penitente **l'onere di ricorrere entro un mese** al Superiore competente (ad es. se la scomunica è riservata il superiore competente è la Penitenzieria apostolica) o ad un sacerdote provvisto della facoltà (es. il canonico penitenziere), sotto pena di ricadere nella censura (non nel peccato). Il ricorso al superiore può essere fatto dallo stesso confessore, senza menzionare il nome del penitente (ciò può avvenire quando bisogna ricorrere alla Penitenzieria apostolica e il penitente forse non sa nemmeno cosa sia la Penitenzieria apostolica). In attesa della decisione del Superiore il confessore deve imporre una congrua penitenza.

---

<sup>6</sup> Cfr. PCTL, *Risposta particolare Prot. N. 15675/2016*, del 29.XI.2016, in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va) [<http://bit.ly/2DHALg8>], visitato il 3.XII.2019.

Quando si è fatto uso della facoltà concessa dal can. 976 e sia cessato il pericolo di morte, vi è l'obbligo di ricorrere entro un mese al superiore competente nel caso in cui siano state rimesse censure *ferendae sententiae* o *latae sententiae dichiarate* o riservate alla Sede Apostolica (can. 1357 § 3).

- \* Nel **diritto orientale** non è prevista la remissione della pena nel foro interno, principalmente perché – come si è detto – non esistono pene *latae sententiae*.

Perciò il can. 1355 § 2 CIC non ha parallelo nel CCEO, e non sono previste le figure di canonico penitenziere (can. 508 § 1 CIC) né del cappellano di ospedali, carceri o navi (can. 566 § 2 CIC).

Inoltre, il can. 725 CCEO, parallelo al can. 976 CIC, per la situazione di pericolo di morte non prevede la remissione delle censure, bensì solo dei peccati.

Per le situazioni analoghe a quelle del can. 1357 CIC (caso urgente), il can. 729 CCEO riguarda solo l'assoluzione dei *peccati riservati*, non la remissione delle pene *latae sententiae* (che, come detto, non esistono), e ha la particolarità di non richiedere al sacerdote di ricorrere al superiore competente né dunque al penitente di ritornare a riceverne la risposta.

## B. Estinzione della pena

- \* L'estinzione dell'azione criminale significa che, una volta compiuto un delitto che preveda una pena *ferendae sententiae*, se non viene punito dall'autorità entro un tempo determinato, non si potrà più procedere all'applicazione della pena.
- \* L'inizio della decorrenza del tempo è il giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è continuato (p. es. concubinato di un chierico) si conta dal giorno in cui è cessato (can. 1362 § 2). Nel caso di abuso di minori da parte di un chierico, la decorrenza comincia il giorno in cui la vittima ha compiuto diciotto anni (cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 8 § 2).
- \* Il can. 1362 stabilisce che l'azione criminale si estingue per **prescrizione in tre anni**. Tuttavia, si sono delle eccezioni:
  - a) Tutti i delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede hanno una prescrizione di **venti** anni (cfr. can. 1362 § 1, n. 1° e CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 8 § 1). Inoltre, «la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se concernono delitti commessi prima dell'entrata in vigore delle presenti Norme» (CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 8 § 3).
  - b) Alcuni delitti hanno una prescrizione di **sette anni** (can. 1362 § 1, n. 2°: sottrarre beni ecclesiastici, corruzione, simonia, abuso di potestà, attività affaristica o commerciale di chierici e religiosi, tentato matrimonio, delitti sessuali di chierici, omicidio, ratto, mutilazione grave, aborto, abusi sessuali da parte di religiosi o laici con funzioni nella Chiesa) oppure di **venti anni** (abuso di minori da parte di chierici, ma questo già rientra nei delitti riservati alla DDF).
- \* La prescrizione si sospende per tre anni quando si cita il reo. Se dopo quei tre anni il processo (o la procedura) non è finito oppure è cessato, nuovamente continua a decorrere il tempo di prescrizione (can. 1662 § 3).
- \* Se il reo è stato condannato in modo definitivo, ma il decreto esecutivo della condanna non gli si notifica entro i tempi di prescrizione sopraindicati, l'azione esecutiva si estingue (non si applica la pena): can. 1363. L'autorità, quindi, dovrebbe far eseguire le condanne con solerzia.

## Lezione 15: TIPIFICAZIONE DEI DELITTI

Il Codice suddivide questa parte in sei titoli (o parti), raggruppando i delitti secondo il tipo di bene lesionato dal comportamento delittuoso. Vi è pure un settimo titolo, chiamato “norma generale” di cui abbiamo parlato riferendoci al principio di legalità penale (vedi Lezione 14 n. 3): ora basta dire che secondo il can. 1399 qualsiasi violazione di una legge ecclesiastica o divina può essere punita con una giusta pena (non soltanto con una sanzione amministrativa) o penitenza, se l'autorità ecclesiastica ritiene che la speciale gravità della violazione richieda una punizione e urga prevenire o riparare gli scandali da essa provocati.

Di seguito verranno descritti i singoli delitti con diversi chiarimenti. Si rimanda alla lettura del Codice per avere una conoscenza più completa.

## 1. Delitti contro la fede e l'unità della Chiesa (Tit. I: cc. 1364-1369).

- \* can. 1364: Per i delitti di eresia, apostasia e scisma (cfr. can. 751) si prevede la scomunica *latae sententiae*; si perde automaticamente l'ufficio ecclesiastico (can. 194 § 1, n. 2); si possono imporre altre pene espiatorie del can. 1336 §§ 2-4 e, nei casi gravi, anche la dimissione dallo stato clericale (can. 1364 § 2). Questi casi in prima istanza competono all'Ordinario<sup>7</sup>, a meno che siano stati portati al Dicastero per la Dottrina della Fede (cfr. PE artt. 72-73).
- \* can. 1365: I delitti contro il magistero definitivo anche se non dogmatico (can. 750 § 2) e contro il magistero meramente autentico (can. 752), se non ritrattati dopo l'ammonizione, devono essere puniti con una censura (scomunica, interdetto o sospensione) e la privazione dell'ufficio. Si possono aggiungere anche altre pene espiatorie del can. 1336 §§ 2-4.
- \* can. 1366: Il delitto di ricorrere al Concilio ecumenico contro un atto del Romano Pontefice va punito con una censura.
- \* can. 1367: il delitto di battezzare o educare i propri figli in una religione acattolica va punito con una censura o altra pena giusta (indeterminata).
- \* can. 1368: vanno puniti con giusta pena i delitti di bestemmia, grave offesa dei buoni costumi, ingiuria, eccitazione all'odio o disprezzo contro la religione o la Chiesa.
- \* can. 1369: si deve punire con giusta pena la profanazione di una cosa sacra.

## 2. Delitti contro le autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi (Tit. II: cc. 1370-1377).

- \* can. 1370: La violenza fisica contro il Romano Pontefice implica la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (al DDF). Se il delinquente è chierico, secondo la gravità si possono aggiungere altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. La violenza fisica contro un Vescovo implica l'interdetto *latae sententiae* e, se il delinquente è chierico, anche sospensione *latae sententiae*. Va punita con giusta pena la violenza fisica contro un sacerdote o religioso o contro *altro fedele* per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà o ministero.
- \* can. 1371: il delitto di disobbedienza va punito con censure, privazione dell'ufficio o altre pene espiatorie del can. 1336 §§ 2-4. Violare gli obblighi imposti da una pena va punito con pene espiatorie. Lo spergiuro va punito con giusta pena. La violazione del segreto pontificio va punita con le pene del can. 1336 §§ 2-4. Non eseguire una sentenza o un decreto penale esecutivo va punito con giusta pena.

---

<sup>7</sup> Cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, 2021, art. 2 §§ 2-3.

Non adempiere l'obbligo di segnalare un delitto<sup>8</sup>, va punito con le pene del can. 1336 §§ 2-4, e con altre aggiunte secondo la gravità.

- \* can. 1372: vanno puniti con pene espiatorie i delitti di impedire la libertà del ministero, la potestà, l'uso legittimo di cose sacre e beni ecclesiastiche, l'elezione, ecc.
- \* can. 1373: va punito con l'interdetto o altre pene giuste chi suscita pubblicamente la rivalità o l'odio o la disobbedienza verso la Sede Apostolica o gli Ordinari.
- \* can. 1374: si deve punire con giusta pena colui che entra in una associazione che cospira contro la Chiesa (p. es., massoneria), e con l'interdetto colui che la promuove o dirige.
- \* can. 1375: va punito con giusta pena chi usurpa un ufficio ecclesiastico.
- \* can. 1376: prevede le pene espiatorie del can. 1336 §§ 2-4 per chiunque (chierici, laici o religiosi) sottrae beni ecclesiastici, o li aliena o amministra senza i requisiti legali; e se aliena o amministra male per grave colpa (non necessariamente con dolo) o grave negligenza va punito con giusta pena, non esclusa la privazione dell'ufficio<sup>9</sup>. Si sottolinea inoltre l'obbligo di riparare il danno causato.
- \* can. 1377: prevede pene espiatorie per i delitti di corruzione e concussione, sottolineando sempre l'obbligo di riparare il danno.
- \* can. 1378: colui che fa abuso di potestà deve essere punito, anche fino alla privazione dell'ufficio. Pure se per negligenza colpevole pone od omette un atto illegittimamente, con danno o scandalo altrui. Fermo sempre restando l'obbligo di riparare il danno.

### 3. Delitti contro i sacramenti (cc. 1379-1389).

- \* can. 1379: Si prevede l'interdetto *latae sententiae* e, se chierico (cioè diacono), anche la sospensione, per colui che non essendo sacerdote ha tentato di celebrare l'Eucaristia, e per colui che non potendo farlo validamente tenta di dare l'assoluzione o ascolta la confessione sacramentale (a parte del caso del tentativo di assoluzione del complice di cui al can. 1384 e 977). Si possono aggiungere altre pene fino alla scomunica. Il giudizio su questi delitti è riservato alla CDF<sup>10</sup>.  
Chi tenta di ordinare *in sacris* una donna, e la donna che attenta tale recezione, incorrono in scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. Nel diritto orientale si deve infliggere la scomunica maggiore riservata alla Sede Apostolica. In ambi i casi il giudizio è riservato al DDF<sup>11</sup>.  
Si deve infliggere la sospensione a chi amministra deliberatamente un sacramento a colui al quale è proibito riceverlo. Si possono aggiungere altre pene espiatorie.

---

<sup>8</sup> Per esempio, quello stabilito dal m.p. *Vos estis lux mundi*, art. 3 § 1: «Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1 [abusi sessuali e pedopornografia, da parte di chierici o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica], ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo».

<sup>9</sup> Nel m.p. *Come una madre amorevole*, del 4.VI.2016, all'art. 1 si prevede la rimozione dall'ufficio di vescovo diocesano per una negligenza molto grave (anche senza sua grave colpa morale) che abbia causato un danno grave ad altri, anche solo patrimoniale. Questo non sembra essere una pena canonica, ma è somigliante a quella del nuovo can. 1376 § 2.

<sup>10</sup> Cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 3 § 1 e art. 4 § 1, 2°.

<sup>11</sup> Cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 5.

Oltre ai casi di cui sopra, va punito con giusta pena chi simula di amministrare un sacramento. Il giudizio sulla simulazione dell'assoluzione sacramentale (anche per colui che avrebbe potuto darla validamente) è riservato alla DDF<sup>12</sup>.

- \* can. 1380: si deve imporre l'interdetto o la sospensione o le pene di cui al can. 1366 §§ 2-4 a colui che celebra o riceve un sacramento con simonia.
- \* can. 1381: va punita con giusta pena la *communicatio in sacris* vietata (cfr. cc. 844 § 1; 908). È riservato al DDF il giudizio dei casi di concelebrazione eucaristica con ministri di comunità ecclesiali che non hanno successione apostolica e che non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale<sup>13</sup>.
- \* can. 1382: incorre in scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica chi profana, asporta o ritiene a scopo sacrilego l'Eucaristia. Se chierico può punirsi di più, incluso con la dimissione dello stato clericale. La consacrazione con fine sacrilego di una sola materia oppure entrambe (cfr. can. 927), va punito proporzionalmente alla gravità, senza escludere la dimissione dallo stato clericale. In tutti questi casi, il giudizio è riservato al DDF<sup>14</sup>.
- \* can. 1383: si deve punire con una censura o una pena espiatoria colui che trae illegittimamente profitto dall'offerta data in occasione della celebrazione della Santa Messa (cfr. cc. 945-958 CIC e decreto della CONGREGAZIONE PER IL CLERO *Mos iugiter*, del 22.II.1991, sulle messe plurintenazionali).
- \* can. 1384: il sacerdote che tenta di assolvere il complice nel peccato contro il sesto comandamento del decalogo incorre in scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. Il giudizio è riservato al DDF<sup>15</sup>.
- \* can. 1385: la *sollicitatio ad turpia* nel sacramento della confessione va punito con sospensione, divieti, privazioni e, nei casi più gravi con la dimissione dallo stato clericale. Se la sollecitazione è diretta al peccato con lo stesso confessore il giudizio è riservato al DDF<sup>16</sup>.
- \* can. 1386: il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre in scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. Chi lo viola solo indirettamente va punito proporzionalmente. Il giudizio sulla violazione diretta o indiretta è sempre riservato al DDF<sup>17</sup>. L'interprete e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione, se violano il segreto, vanno puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica. Dal 1988 fino al 2021 esisteva la scomunica *latae sententiae* (non riservata) per chiunque, con l'uso di qualsiasi strumento tecnico, captassi o divulgassi con strumenti di comunicazione sociale ciò che veniva detto dal confessore o dal penitente in una confessione sacramentale vera o finta, fatta dallo stesso soggetto o da altri<sup>18</sup>. Nel § 3 di questo nuovo can. 1386, però, la pena è stata cambiata per una pena obbligatoria ma indefinita, senza escludere la dimissione dallo stato clericale, se il reo è un chierico. Nella disciplina orientale, per questo delitto prima era prevista una pena obbligatoria di scomunica minore o di sospensione ma, dopo il m.p. *Vocare peccatores* (20.III.2023)<sup>19</sup>, la pena è sempre obbligatoria ma da determinarsi secondo la

---

<sup>12</sup> Cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 4 § 1, 3°.

<sup>13</sup> Cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 3 § 1, 4°.

<sup>14</sup> Cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 3 § 1, 1° e § 2.

<sup>15</sup> Cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 4 § 1, 1°.

<sup>16</sup> Cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 4 § 1, 4°.

<sup>17</sup> Cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 4 § 1, 5°.

<sup>18</sup> Cfr. CDF, *Decretum de sacramenti Paenitentiae dignitate tuenda*, 23.IX.1988, in AAS, 80 (1988), p. 1367.

<sup>19</sup> FRANCESCO, m.p. *Vocare peccatores*, 20.III.2023, in «L'Osservatore romano», n. 80, 5 aprile 2023, pp. 10-11.

gravità, non esclusa la deposizione nel caso dei chierici (can. 1456 § 2 CCEO). In ogni caso, il giudizio è riservato al DDF<sup>20</sup>.

- \* can. 1387: senza mandato pontificio, incorrono in scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica il vescovo che consacra qualcuno come vescovo nonché colui che è stato così consacrato.
- \* can. 1388: il vescovo che ordina un suddito di altri senza lettere dimissorie incorre nel divieto di ordinare durante un anno. E colui che ha ricevuto così l'ordinazione diviene *ipso facto* sospeso dall'ordine ricevuto. Chi accede all'ordine sacro con qualche censura o irregolarità volontariamente taciuta è sospeso *ipso facto* dall'ordine ricevuto, oltre a diventare irregolare per esercitarlo (cfr. can. 1044 § 2, 1°).
- \* can. 1389: oltre ai casi di cui ai cc. 1379 e 1388, si deve punire con giusta pena, non esclusa una censura, chi esercita illegittimamente una funzione sacerdotale o altro sacro ministero.

#### 4. I delitti contro la buona fama e il delitto di falso (cc. 1390-1391).

- \* can. 1390: in caso di una falsa denuncia del delitto di sollecitazione previsto nel can. 1385, si prevede l'interdetto *latae sententiae* o, se chierico, sospensione *latae sententiae*. Inoltre, il can. 982 proibisce assolvere da questo peccato se il penitente non ha prima ritrattato formalmente la denuncia e sia pronto a riparare gli eventuali danni causati.  
In caso di altre denunce calunniose o illegittima lesione della buona fama altrui si deve punire con giusta pena espiatoria, ma si può aggiungere una censura. E il calunniatore deve essere obbligato a dare adeguata soddisfazione.
- \* can. 1391: il delitto di falso (fabbricare un documento, alterare uno vero, distruggerlo, occultarlo, servirsi di uno falso o alterato, affermare il falso in un documento ecclesiastico pubblico) deve essere punito con le pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4).

#### 5. Delitti contro obblighi speciali (Tit. V: cc. 1392-1396).

- \* can. 1392: abbandonare volontariamente e illegittimamente il sacro ministero per sei mesi continui, per sottrarsi dall'autorità, va punito con sospensione o pene espiatorie, e nei casi più gravi con la dimissione dallo stato clericale.  
Come figura molto simile a questa, va notato che la Congregazione per il clero ha ottenuto il 30 gennaio 2009 la facoltà speciale n. III per imporre mediante rescritto a richiesta dell'Ordinario di incardinazione la «perdita dello stato clericale con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, del chierico che ha abbandonato volontariamente ed illecitamente il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi»<sup>21</sup>.
- \* can. 1393: i chierici e i religiosi non possono fare attività affaristica o commerciale se non con licenza della legittima autorità ecclesiastica (cfr. cc. 285 § 4, 286 e 672), se lo fanno illegittimamente devono essere puniti con le pene espiatorie del can. 1336 §§ 2-4.  
Oltre ai delitti su materia economica previsti dal diritto per tutti i fedeli (cfr. can. 1376), se si tratta di chierici o religiosi che commettono un delitto in materia economica o che senza licenza amministrano beni dei laici, o ricoprono uffici secolari che richiedono rendiconto, o fanno fideiussione, o firmano cambiali (cfr. can. 285 § 4), vanno puniti con le pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4, sempre restando l'obbligo di riparare il danno.
- \* can. 1394: il chierico che attenta il matrimonio anche solo civilmente incorre in sospensione *latae sententiae*, è rimosso *ipso iure* dall'ufficio ecclesiastico (can. 194 § 1, n. 3); se il chierico è

<sup>20</sup> Cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 4 § 1, 6°.

<sup>21</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera Circolare per l'applicazione delle tre "Facoltà speciali" concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, 17 marzo 2010, in «Ius Ecclesiae» 23 (2011), pp. 229-235, Terza facoltà speciale, p. 232.

anche religioso viene dimesso *ipso facto* dall'Istituto (can. 694 § 1, n. 2). Inoltre, si può imporre loro la dimissione dallo stato clericale.

Il 30 gennaio 2009, la Congregazione per il clero ha ottenuto la facoltà speciale (n. I) di «trattare e presentare al Santo Padre per l'approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale “in poenam” (...) di chierici che abbiano attentato al matrimonio e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella vita irregolare e scandalosa»<sup>22</sup>.

Il religioso non chierico, di voti perpetui, se attenta il matrimonio anche solo civilmente, incorre nell'interdetto *latae sententiae* ed è rimosso *ipso iure* dall'Istituto (can. 694 § 1, n. 2).

- \* can. 1395: il chierico concubinario o che rimane scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, deve essere punito con la sospensione, alla quale si possono aggiungere altre pene fino alla dimissione dallo stato clericale.

Se il chierico commette pubblicamente altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, va punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale se il caso lo comporti.

Il chierico che abbia commesso, con violenza, minacce o abuso di autorità, altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, o costringe qualcuno a realizzare o subire atti sessuali, va punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale se il caso lo comporti.

Il 30 gennaio 2009, la Congregazione del clero ha ottenuto la facoltà speciale (n. I) di «trattare e presentare al Santo Padre, per l'approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale “in poenam” (...) di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il sesto comandamento»<sup>23</sup>.

- \* can. 1396: Alcuni cardinali, tutti i vescovi diocesani, l'Amministratore diocesano, i parroci, il vicario parrocchiale, ecc., hanno l'obbligo di risiedere nel luogo dove si trova il loro ufficio ecclesiastico (cfr. cc. 356, 410, 429, 533, 550). Chi viola gravemente quest'obbligo di residenza deve essere punito con giusta pena, non esclusa la privazione dell'ufficio.

## 6. Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo (cc. 1397-1398).

- \* can. 1397: l'omicidio, il rapimento, la detenzione mediante violenza o frode, e la mutilazione o ferimento di un altro, vanno puniti con le pene espiatorie del can. 1336 § 2-4, secondo la gravità del delitto. Tuttavia, l'omicidio del Romano Pontefice, di un Vescovo, di un chierico o di un religioso, va punito con le pene previste nel can. 1370.

Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica *latae sententiae* (non riservata alla Sede Apostolica). Si ha aborto ogni volta che si sopprime, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, un feto immaturo, anche nel seno materno, e indipendentemente dal tempo del concepimento<sup>24</sup>. Poiché il delitto di aborto richiede la certezza dell'evento, per incorrere nel delitto e quindi nella pena canonica non è sufficiente utilizzare strumenti anticoncezionali abortivi (es. “pillola del giorno dopo”), anche se si commette il corrispondente peccato, ma è necessario avere la certezza della gravidanza e successivamente utilizzare strumenti abortivi (es. “pillola del mese dopo”)<sup>25</sup>. Sono inclusi nella scomunica *latae sententiae* non solo la donna che abortisce ma anche i complici necessari (cfr. can. 1329 § 2), cioè, medici, infermieri, colui che ha impulsato o pagato l'intervento, ecc.

<sup>22</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera Circolare per l'applicazione delle tre “Facoltà speciali”*, Prima facoltà speciale, p. 230.

<sup>23</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>24</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Responsiones ad proposita dubia*, 23.V.1988, n. II.1, in AAS 80 (1988), p. 1818.

<sup>25</sup> Cfr. CDF, istr. *Dignitas personae*, 8.IX.2008, n. 23, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va) [<https://bit.ly/3uKaIAG>], visitato il 10.II.2022.

Oggi, tutti i confessori possono assolvere dal peccato di aborto<sup>26</sup> e, quindi, possono anche rimettere dalla relativa scomunica *latae sententiae* nel foro sacramentale (ma non nel foro extra-sacramentale)<sup>27</sup>. Comunque, nell'assolverlo è sempre conveniente imporre un'adeguata penitenza<sup>28</sup>.

Se colui che fa i delitti di questo canone 1397 è chierico, va inoltre punito con la dimissione dallo stato clericale.

\* can. 1398: Questo canone, completamente nuovo nel CIC, anche se già in parte previsto dalla precedente legislazione speciale della Congregazione per la Dottrina della Fede, stabilisce che si deve punire con la privazione dell'ufficio e con altre pene giuste, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico che:

1° commetta delitto sessuale con un minore (meno di 18 anni) o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela (cioè le cosiddette "persone vulnerabili");

2° che recluta o induce un minore (o equiparato) a mostrarsi pornograficamente.

3° che acquista, conserva, esibisce o divulga pedopornografia (o di persone equiparate).

Il giudizio sui delitti di abusi su minori (o equiparati) e di pedopornografia commessi da un chierico è riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede<sup>29</sup>. Oltre alle Norme, il Dicastero ha pubblicato un "*Vademecum*" per guidare nel trattamento di questi casi<sup>30</sup>, e le singole Conferenze episcopali devono stabilire le proprie linee guida al riguardo.

Se i delitti sopraindicati o quelli del can. 1395 § 3 (delitti sessuali con violenza, minacce o abuso di autorità, anche se non con minori) sono commessi da un membro di un istituto di vita consacrata o società di vita apostolica, oppure da chiunque fedele che copra una dignità, ufficio, o funzione nella Chiesa, deve essere punito con le pene di cui al can. 1336 §§ 2-4, con altre pene aggiunte secondo la gravità del caso.

---

<sup>26</sup> Cfr. FRANCISCO, Lett. Ap. *Misericordia et Misera*, 20.XI.2016, n. 12, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va) [<https://bit.ly/3uVMfZx>], visitato il 10.II.2022.

<sup>27</sup> Cfr. PCTL, *Risposta particolare* del 29.XI.2016, Prot. N. 15675/2016, in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va) [<http://bit.ly/2DHALg8>], visitato il 10.II.2022.

<sup>28</sup> Come indicazioni per la penitenza adeguata in questi casi, una istruzione diocesana indica che: «Si ricorda che la penitenza a) deve essere adeguata, non può essere quindi un'opera minima, ma neppure un'opera troppo esigente o gravosa, valutata la condizione della persona; b) non può essere un'opera già richiesta dalla legge (umana o divina), come ad esempio la frequenza alla messa domenicale; così concepire un altro figlio può essere richiesto da retta paternità responsabile, ma non è oggetto di penitenza; c) non deve esporre il penitente al rischio di manifestare il suo peccato, se è occulto; d) se il peccato è stato pubblico e manifesto, deve prevedere anche un'adeguata riparazione pubblica (si pensi ad un medico conosciuto come abortista o al proprietario di note strutture sanitarie private); e) deve precisare chiaramente un tempo, trascorso il quale l'opera sia portata a termine, perché la penitenza non può durare tutta la vita. A titolo di esempio come adeguata penitenza si possono indicare: a) opere di carità, come un'adozione a distanza per almeno un anno, una presenza nel volontariato accanto a chi soffre (malati, anziani), un'offerta in denaro a istituzioni di promozione della vita (meglio se non legate alla Chiesa) [...]; b) preghiera prolungata, come la recita del rosario per un certo periodo, la lettura quotidiana del Vangelo, la partecipazione per un dato tempo a una messa infrasettimanale, la Via Crucis o l'Adorazione settimanale, un pellegrinaggio [...]. Il penitente sia invitato in futuro a impegnarsi per difendere la vita e a schierarsi contro l'aborto in possibili consultazioni elettorali o referendarie» (Tratto dall'articolo di G. TREVISAN, "Il ruolo dell'Ordinario in ambito penale", in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999) p. 159-169 [qui p. 168 nota 11]).

<sup>29</sup> Cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 6, che chiarisce che "l'ignoranza o l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente".

<sup>30</sup> Cfr. CDF, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 16.VII.2020, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va) [<https://bit.ly/3JhhxOc>], visitato il 11.II.2022.



- \* Anche se non è propriamente un “delitto”, il m.p. *Come una madre amorevole* (4.VI.2016)<sup>31</sup> ricorda la possibilità di rimuovere dall’incarico di Vescovo diocesano o eparchiale colui che abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, soprattutto nei casi di abusi su minori o adulti vulnerabili.

## 7. Delitti specifici del Diritto orientale

Vediamo ora alcuni delitti caratteristici del diritto orientale. Per non appesantire la trattazione non entriamo nelle piccole sfumature e diversità nei due codici riguardo la tipizzazione dei delitti e le pene previste per delitti simili.

- \* In primo luogo, come conseguenza della delicata posizione delle Chiese orientali cattoliche, il can. 1438 CCEO, inesistente nel CIC, punisce a colui che, dopo legittima ammonizione, continua ad **omettere volontariamente la commemorazione del Gerarca** nella Divina Liturgia e nelle Lodi divine, prevista dal diritto. Si prevede una *pena obbligatoria indeterminata*, senza escludere la scomunica maggiore. Infatti, si tratta di qualcosa equivalente ad uno scisma locale, perché il soggetto dimostra non volere essere in comunione con il suo Gerarca. L’omissione può riguardare non soltanto il proprio Gerarca del luogo, ma anche il proprio Patriarca.
- \* Forse per prima volta nella storia del diritto canonico, la **tortura psichica** è prevista come delitto nel can. 1451 CCEO.
- \* Il can. 1459 § 2 CCEO prevede una *pena obbligatoria indeterminata* per il Vescovo che **ordina illegittimamente diaconi o sacerdoti**. Questo è più ampio di ciò che si dice nel can. 1388 § 1 CIC. Inoltre, per il delitto di **ordinazione episcopale senza mandato della competente autorità**, il CCEO can. 1459 § 1 prevede la scomunica maggiore, ma non è né *latae sententiae* né riservata alla Sede Apostolica, come lo è invece nel can. 1387 CIC.
- \* È interessante che il can. 1460 CCEO preveda il delitto di **rivolgersi all’autorità civile** per ottenere l’ordinazione, un ufficio, un ministero o altro incarico nella Chiesa: si prevede una *pena obbligatoria indeterminata*, non esclusa la scomunica maggiore o la deposizione. Invece il CIC non prevede tale delitto.
- \* Il can. 1465 CCEO prevede una pena obbligatoria, anche se indeterminata, a chiunque (anche latino) che esercitando un ministero nella Chiesa avrà osato **indurre un fedele al passaggio** ad un’altra Chiesa *sui iuris* (cfr. CCEO can. 31).
- \* Praticamente quasi tutti i nuovi delitti introdotti nel Codice latino dal m.p. *Pascite gregem Dei* (23 maggio 2021), sono stati recentemente introdotti anche nel Codice orientale con il motu proprio *Vocare peccatores* (20.III.2023). Quindi, ora non ci sono altre differenze che quelle segnalate sopra.

---

<sup>31</sup> FRANCESCO, m.p. *Come una madre amorevole*, 4.VI.2016, in AAS 108 (2016), pp. 715-717. Versione digitale in [www.vatican.va](http://www.vatican.va), [<https://bit.ly/3oofqUb>], visitato il 24 maggio 2023.